

V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

**DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per  
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  
(PNRR) e in materia di politiche di coesione**

**C. 2807 Governo**

**Proposte emendative 1.06, 2.91, 2.92,  
2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 3.65, 3.66,  
4.09, 14.39, 15.013, 17.05, 26.52, 27.30,  
28.28, 28.29 e 30.30 dei Relatori**

*1° aprile 2026*

## **C. 2807**

### **Art. 1.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 1-bis.**

*(Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione)*

1. In considerazione delle esigenze di monitoraggio e coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative».

**1.06. I Relatori.**

## C 2807

### ART. 2

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 19, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «un anno» sono inserite le seguenti: «, sono rinnovabili» e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

#### **2.91. I Relatori**

**Art. 2**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non, attribuiti da regioni, province, comuni e città metropolitane a valere su eventuali economie delle risorse del PNRR assegnate, ovvero con risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di 36 mesi per la durata del contratto a tempo determinato. La relativa spesa non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e comunque nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

**2.92 I Relatori**

## C. 2807

### Art. 2

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire il completo utilizzo delle graduatorie e il completamento del piano di assunzioni di cui al comma 1, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può assegnare agli enti destinatari delle risorse, individuati in coerenza con le previsioni di cui al comma 3 e nel rispetto dei relativi fabbisogni professionali, una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale per il quale le graduatorie regionali degli idonei presentino disponibilità, previo assenso dell'ente di destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### **2.93. I Relatori**

## C. 2807

### Art. 2

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-*bis*. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per il reclutamento, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2029, di un contingente di 10 unità di personale di Categoria “B”, posizione economica “F3”, profilo professionale di “assistente di settore tecnologico”. Il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico, gestione delle richieste tramite sistemi dedicati e assistenza tecnica e applicativa.

#### **2.94 I Relatori**

**ART. 2**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-bis. All'articolo 16-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ottanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta unità». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 284.708,59 per l'anno 2026 e a euro 569.417,18 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 284.708,59 per l'anno 2026 e a euro 569.417,18 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**2.95. I Relatori**

## **C. 2807**

### **Art. 2**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, comma 8, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e di provvedimento autorizzatorio unico regionale», e le parole: «articoli 19 e 27-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 25 e 27-*bis*»;

b) all'articolo 8, comma 2-*bis*, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

### **2.96 I Relatori**

## Art. 2

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**21-bis.** Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla Missione 6 – Salute, nonché di garantire la continuità dei servizi sanitari e di prevenire fenomeni di contenzioso connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e comunque entro il limite massimo del trenta per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità alternative:

*a)* prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, una riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

*b)* nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, a domanda degli interessati, con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla medesima data, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti, anche mediante contratti flessibili o di collaborazione, purché reclutato, con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

**21-ter.** Il colloquio di cui alla lettera *b)* del comma 21-bis è finalizzato alla verifica della coerenza tra l’esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

**21-quater.** Le procedure di cui al comma 21-bis sono attivate in via eccezionale e temporanea, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione.

**21-quinquies.** All’attuazione dei commi 21-bis, 21-ter e 21-quater si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## 2.97 I Relatori

### **Articolo 3**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026, gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1.

#### **3.65. I Relatori**

## **C. 2807**

### **Art. 3**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 9-bis.* All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;

*b)* dopo le parole: «fondo anticipazioni di liquidità accantonato» sono inserite le seguenti: «o da accantonare, per gli enti che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.».

**3.66 I Relatori**

## **C. 2807**

### **Art. 4**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 4-bis.**

*(Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)*

1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le Regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico, laddove ciò non sia ancora presente nelle modalità indicate al comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico è attuato dalle Regioni in ogni provincia del proprio territorio in cui sia stato già finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR, intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».
3. Al servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 30 settembre 2022 e 21 settembre 2022. Alla relativa attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **4.09. I Relatori**

## **C. 2807**

### **ART. 14**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sono ammessi all'iscrizione all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali che, per l'esercizio delle attività professionali manutentive espressamente previste nelle rispettive leggi ordinamentali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare, per i soli rifiuti da essi prodotti, operazioni di raccolta e trasporto degli stessi, limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni.».

**14.39. I Relatori**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

*Art. 15-bis.*

*(Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale)*

1. Fino al 31 dicembre 2029, al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza territoriale e sostenere l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR, è consentito lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa nel territorio nazionale a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, l'attività di operatore socio-sanitario e di operatore di interesse socio-assistenziale in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Gli interessati presentano domanda alle regioni e alle province autonome che procedono al riconoscimento della qualifica professionale sulla base di verifiche documentali, mediante riscontro dell'esistenza del titolo estero e della sua idoneità in base all'ordinamento di origine, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è consentita anche nelle more della procedura regionale di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. In tal caso, le strutture adottano misure organizzative e forme di affiancamento idonee a garantire la qualità dell'assistenza e la sicurezza degli utenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e fino al termine ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì agli operatori socio-sanitari e agli operatori di interesse socio-assistenziale assunti presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private.
4. Fino al 31 dicembre 2027, verificata l'impossibilità di reperire operatori in possesso della qualifica professionale, da dimostrarsi mediante documentazione attestante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, possono assumere soggetti iscritti ai corsi di operatore socio-sanitario e di operatore di interesse socio-assistenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. I corsisti assunti ai sensi del primo periodo svolgono l'attività lavorativa esclusivamente in affiancamento ad operatori in possesso della qualifica professionale. L'attività lavorativa svolta in affiancamento può essere computata dalle strutture ai fini del rispetto degli standard organizzativi e dei requisiti di personale previsti dalla normativa vigente.
5. Le strutture pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa in materia di spesa di personale.

**15.013. I Relatori**

## **C. 2807**

### **Art. 17**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 17-bis*

*(Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello)*

1. Fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

**17.05. I Relatori**

## **C. 2807**

### **ART. 26**

*Al comma 2, dopo le parole: al primo periodo aggiungere le seguenti: le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2026» e.*

**26.52. I Relatori**

## AC 2807

### ART. 27

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**8-bis.** Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;

b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027».

**8-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**8-quater.** Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**27.30. I Relatori**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. In relazione ai programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, in caso di adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla delibera del Comitato interministeriale per la programma economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, ai fini dell'utilizzazione, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano i limiti percentuali relativi ai programmi complementari a titolarità delle regioni e delle province autonome di cui al punto 3, terzo periodo, della citata delibera CIPESS n. 78/2021. Le risorse del Fondo di rotazione di cui al primo periodo sono impiegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nell'ambito degli accordi per la coesione sottoscritti con le regioni e le province autonome di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**28.28. I Relatori**

## AC 2807

### Art. 28

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei Comuni, ricadenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati nei territori di cui al primo periodo e non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali elencati nel citato articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti sub-stanzamenti di cui alla lettera *a)*, numeri da 1) a 5), e alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 3.

**28.29.** I Relatori

**AC 2807**

**Art. 30**

*Al comma 11, lettera b), capoverso comma 2- ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*- alla lettera a), sostituire le parole: cantieri navali di cui al comma 2 con le seguenti: cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257;*

*- alla lettera b), dopo le parole: dei medesimi cantieri navali aggiungere le seguenti: di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle stesse,*

**30.30. I Relatori**